

TI_GERICHTE 16.1995.87 vom 25. September 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-09-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1995.87

FR: TI_GERICHTE 16.1995.87 du 25 septembre 1995

IT: TI_GERICHTE 16.1995.87 del 25 settembre 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 25.09.1995
16.1995.87

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.95.00087 Lugano 25 settembre 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi, Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 ottobre 1994 presentato da _____ patr. dallo studio legale _____ contro la sentenza 27 settembre 1994 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 5 giugno 1992 nei confronti di _____ patr. dall'avv. _____ con la quale l'istante chiede di essere autorizzato a far eseguire la riparazione del camino da terzi a spese della convenuta e, nel caso la riparazione non fosse possibile, di poter ricusare l'opera consegnata con la conseguente restituzione delle reciproche prestazioni, chiedendo inoltre - in entrambi i casi - un risarcimento danni per fr. 1'439.-; domande che il primo giudice ha respinto; letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: 1. Nell'estate 1989 la _____ ditta specializzata nella fabbricazione e fornitura di materiali e accessori per riscaldamento, ha fornito a _____ e al figlio _____ due inserti per camino "tipo aria" (suo brevetto esclusivo) completi di accessori. Questi due camini sono stati installati dall'impresa di costruzioni _____ che si è occupata dei lavori di riattazione degli appartamenti dei signori _____ a _____. Uno dei due camini forniti, entrambi regolarmente pagati, non ha mai funzionato correttamente e ciò nonostante i numerosi interventi della ditta _____. Di conseguenza, con istanza 5 giugno 1992, _____ ha convenuto in giudizio la ditta _____ chiedendo, in applicazione delle norme sul contratto di appalto, l'autorizzazione a far eseguire la riparazione del caminetto da terzi a spese della _____ e, nel caso la riparazione non fosse più possibile, l'autorizzazione a ricusare l'opera con conseguente restituzione da parte della convenuta dell'importo pagato di fr. 3'510.- previa riconsegna dell'inserto fornito. In entrambi i casi l'istante ha chiesto il risarcimento di fr. 1'439.- pari al costo per il tinteggio delle pareti della sala e dell'atrio, intervento resosi necessario a causa della fuoriuscita di fumo. In sede di conclusioni l'istante ha aumentato la sua pretesa risarcitoria a fr. 3'239.-, comprensiva anche del danno estetico al camino (fr. 1'000.-) e delle spese di riparazione del medesimo (fr. 800.-). La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la sua responsabilità per il difettoso funzionamento del caminetto venduto all'istante, inconveniente da addebitare ad errori commessi nella posa del medesimo. Solleva inoltre

l'eccezione di prescrizione della pretesa. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, dopo aver qualificato il contratto concluso dalle parti quale contratto di compravendita con l'obbligo accessorio per la convenuta di fornire le necessarie istruzioni per la posa dei caminetti, ha concluso all'intervenuta prescrizione dell'azione per difetti, azione comunque infondata ritenuto che la causa del difetto è da ricondurre al lavoro di posa del camino effettuato da terze persone scelte dall'acquirente senza che nulla possa essere rimproverato alla venditrice. Per quanto attiene alle pretese di risarcimento danni, il primo giudice le ha respinte tutte, sia quelle inerenti i difetti della cosa non essendo stato provato il difetto ed essendo comunque intervenuta la prescrizione, sia quella relativa al danno estetico poiché formulata solo in sede di conclusioni e quindi tardivamente. 3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 18 ottobre 1994 del presidente di questa Camera, _____ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento limitatamente al mancato accoglimento della pretesa di fr. 1'439.- fatta valere a titolo di risarcimento danni per il tinteggio delle pareti. Basandosi sui titoli di cassazione di cui all'art. 327 lett. g) e f) in relazione all'art. 340 lett. a CPC, rimprovera al primo giudice di aver ommesso di esprimersi su tale pretesa. Sostiene che questa spesa deve essere presa a carico dalla convenuta in quanto cagionata dal mancato corretto adempimento del mandato affidatole per la ricerca di una soluzione atta ad ovviare al difettoso funzionamento del camino, soluzione che la convenuta non ha saputo trovare nonostante l'inconveniente fosse facilmente individuabile come accertato dal perito. Con osservazioni 11 novembre 1994 la controparte chiede la reiezione del ricorso. 4. Preliminarmente, per quanto attiene al titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g) CPC, va rilevato che il ricorrente non ha indicato la norma di diritto che rimprovera al primo giudice di aver violato, né in che cosa consisterebbe l'arbitrio commesso dal primo giudice nella valutazione delle risultanze istruttorie, ragione per la quale la censura come tale non può essere esaminata (art. 329 cpv. 2 lett. e CPC). 5. Per quanto concerne invece il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. f) in relazione al motivo di revisione indicato all'art. 340 lett. a CPC, il ricorrente rimprovera al primo giudice di non essersi espresso sulla pretesa di fr. 1'439.- corrispondente al costo preventivato per il tinteggio dei locali anneriti dal fumo proveniente dal camino. Tale censura si rivela infondata. Se è pur vero che nella sentenza impugnata il primo giudice ha fatto un chiaro riferimento unicamente alla pretesa di fr. 1'000.- per il danno estetico escludendola siccome proposta tardivamente nel processo (sentenza, p. 8), è altrettanto vero che respingendo "la domanda tendente al risarcimento per difetti della cosa venduta" (punto 3 sentenza) egli si è implicitamente riferito alla pretesa risarcitoria di fr. 1439.- che ci occupa. Avendo escluso la conclusione di un contratto di appalto come preteso dall'istante, il primo giudice ha qualificato il negozio giuridico perfezionatosi tra le parti quale compravendita. In caso di difetti della cosa venduta, l'acquirente può esercitare i diritti riconosciutigli dall'art. 205 CO a condizione che provi l'esistenza di difetti da imputare alla responsabilità del venditore. Senonché né l'azione di garanzia nella compravendita prevede un diritto al risarcimento danni, né l'azione è stata accolta nel caso concreto. Ciò spiega perché il pretore ha considerato infondata "la domanda di risarcimento per difetti" (sent. impugnata punto 3 i.f.). Non regge pertanto il rimprovero al primo giudice di non aver deciso sul risarcimento per le spese di tinteggio. L'esito della domanda non avrebbe esito diverso nemmeno volendo ricondurre la pretesa in oggetto alle norme sulla responsabilità del mandatario per la fedele esecuzione del mandato (art. 398 CO). Infatti, la tesi secondo la quale alla ditta _____ sarebbe stato invano affidato un mandato per la ricerca di una soluzione atta ad ovviare al problema del mancato

funzionamento del caminetto, non trova alcun riscontro nelle risultanze istruttorie. Al contrario, dalla documentazione agli atti, in particolare dai doc. C ed E, risulta che il ricorrente ha chiesto l'intervento della ditta _____ per ovviare ai problemi di funzionamento del camino ritenendola responsabile nella sua qualità di venditrice o comunque fornitrice del caminetto, e non sulla base di un presunto, successivo contratto di mandato. Nemmeno per questo motivo s'impone così di accogliere il ricorso per cassazione e di rinviare l'incanto al pretore in virtù dei combinati art. 327 lett. f e 332 cpv. 2 CPC. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 147 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 14 ottobre 1994 di _____ è respinto. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 80.–
b) spese fr. 20.– T o t a l e fr. 100.– già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a: - _____
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona Per la Camera di cassazione civile
del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.